

difficoltà di organizzarsi autonomamente sotto il profilo contabile, amministrativo e fiscale

Il Coordinamento Territoriale ha la sola funzione di gestire nel suo complesso, d'intesa con le Sezioni, l'amministrazione, e la contabilità anche fiscale delle Sezioni comprese nel Coordinamento.

Rimangono fermi per il resto, anche in caso di costituzione di un Coordinamento Territoriale, i poteri, le competenze e le responsabilità del Presidente, dei Consiglieri e dei Commissari di Sezione.

Se necessario, i Coordinatori territoriali adottano con le medesime modalità previste per le Sezioni, un Regolamento di contenuto analogo a quello previsto per le Sezioni, con le relative conseguenze di natura amministrativa, contabile e fiscale.

5. Responsabilità degli amministratori delle Sezioni e/o dei Coordinamenti

In conformità all'art. 26 dello Statuto, i Presidenti di Sezione, i Commissari ed i responsabili degli organismi territoriali in genere, non impegnano in alcun modo la Lega Nazionale, neppure in via sussidiaria e/o di garanzia.

6. Adempimenti amministrativi delle Sezioni e/o dei Coordinamenti

Ogni Sezione e/o Coordinamento territoriale ha l'obbligo di curare al meglio e con puntualità gli adempimenti contabili, fiscali ed amministrativi previsti dalle norme in vigore.

Il Consiglio Nazionale può disporre nei confronti della Sezione ispezioni e controlli, direttamente o tramite delegati, nonché richiedere ed ottenere copia di documenti, atti e registri.

Ogni Sezione ha l'obbligo di trasmettere al Consiglio Nazionale, entro il 15 marzo di ogni anno, il rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente, con indicazione specifica dei beni e dei cespiti di pertinenza della Sezione, nonché dei contratti e delle convenzioni in essere con enti pubblici.

Nel medesimo termine del 15 marzo, la Sezione deve altresì trasmettere al Consiglio Nazionale il bilancio preventivo per l'anno in corso.

7. Norme transitorie

Il "Regolamento della Sezione" viene adottato, da parte della Sezione già costituita alla data di approvazione del presente Regolamento Nazionale, entro il termine del 31 ottobre 2005, e una copia autentica e registrata del "Regolamento della Sezione" deve pervenire al Consiglio Nazionale entro il 15 dicembre 2005.

In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, il Consiglio Nazionale assumerà i provvedimenti più opportuni ed eventualmente procederà al commissariamento della Sezione inadempiente, nelle forme previste dall'art. 29 dello Statuto.

L'adeguamento della Sezione alle disposizioni regolamentari ed alle modifiche statutarie deve compiersi entro il 28 febbraio 2006.

Il Consiglio Nazionale è autorizzato e delegato ad assumere i provvedimenti ritenuti opportuni per consentire la migliore applicazione delle norme statutarie e regolamentari, anche prorogandone la compiuta adozione sino al 31 dicembre 2006, ma soltanto in casi particolari e con motivazione specifica.

Il Consiglio Nazionale è delegato ad apportare allo Statuto, al Regolamento Nazionale ed al Regolamento previsto per le Sezioni le modifiche e le integrazioni opportune e/o necessarie per consentire alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane l'iscrizione al Registro Nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383 e disciplinato dal D.M. 14 novembre 2001 n. 471.

F.to Porzani Laura o Laura Eva

F.to Valerio Tacchini Notaio